Il Ministro della cultura

CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 184, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura;

VISTO l'articolo 6, comma 9, del D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 ai sensi del quale il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero della cultura esercita, d'intesa con il Dipartimento per l'amministrazione generale del medesimo Ministero, la vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. limitatamente agli interventi in materia di beni e attività culturali;

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024 rep. 270 recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura"*;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura – Tabella n. 14 - del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell'azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ed in particolare l'articolo 184 ("*Fondo per la cultura*") che istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno

2020, finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, e prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo;

VISTO il comma 4 del citato articolo 184, ai sensi del quale "*Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al presente comma è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto*";

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 novembre 2020, n. 546, recante "*Modalità e condizioni di funzionamento del Fondo per la cultura, di cui all'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*", e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lett. b), che destina 20 milioni di euro al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale;

VISTO l'articolo 5 del citato decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 novembre 2020, n. 546, ai sensi del quale il predetto fondo è articolato in due comparti, con una dotazione di 10 milioni di euro ciascuno ai fini del riconoscimento di garanzie e della concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, ed è gestito e amministrato, a titolo gratuito, dall'Istituto per il Credito Sportivo in gestione separata, secondo le modalità definite con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 9 dicembre 2020, n. 572, recante *"Modalità di gestione e amministrazione e criteri di funzionamento del fondo di cui all'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"*:

VISTO il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 maggio 2023, n. 189, recante *"Definizione dei criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del Fondo"* e, in particolare, l'articolo 4 e la Tabella A allegata al decreto, ai sensi dei quali, al comparto interessi del fondo di cui all'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono assegnati, per l'anno 2023, € 10.000.000,00;

VISTO il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 settembre 2024, n. 300, recante *"Definizione dei criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del Fondo"* e, in particolare, l'articolo 4 e la Tabella A allegata al decreto, ai sensi dei quali, al comparto interessi del fondo di cui all'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono assegnati, per l'anno 2024, € 5.000.000,00;

VISTO il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 gennaio 2026, rep. 6, recante "Assegnazione delle risorse ex articolo 14-bis, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118

al Comparto per contributi in conto interessi del Fondo di cui all'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" con cui sono stati assegnati € 10.000.000,00 per il rifinanziamento del comparto conto interessi del Fondo per la cultura;

VISTO il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 gennaio 2026, rep. 28, recante "Ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" con il quale € 3.000.000,00 del Comparto di garanzia sono stati assegnati al Comparto per contributi in conto interessi;

VISTI i commi da 619 a 626 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", aventi ad oggetto la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in una società per azioni di diritto singolare denominata « Istituto per il credito sportivo e culturale Spa », che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi dell'Istituto medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione;

VISTO, in particolare, il comma 623 dell'articolo 1 della richiamata legge 29 dicembre 2022 n. 197, ai sensi del quale è previsto che "*Alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è assegnata la gestione a titolo gratuito dei fondi speciali previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dall'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con apposite convenzioni sono stabilite e disciplinate le specifiche attività comprese nella gestione a titolo gratuito dei citati fondi speciali";*

VISTO il comma 624 dell'articolo 1 della richiamata legge 29 dicembre 2022 n. 197, ai sensi del quale "*per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 623, la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa istituisce gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministro per lo sport e i giovani e al Ministro della cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate di cui al presente comma. Sino alla trasformazione, l'Istituto per il credito sportivo continua a gestire i fondi speciali di cui al comma 623 secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge*";

VISTO il successivo comma 625 del medesimo articolo 1, ai sensi del quale "*Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per lo sport e i giovani, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, sentita la Banca d'Italia, stabilisce: a) i princìpi di governo della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa concernenti la composizione e la nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto proprietario, la destinazione dell'utile di esercizio e le modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti; b) i criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 623; c) lo schema dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, comprese le procedure per le loro successive modifiche; d) le modalità e i criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e degli organi di gestione e controllo dei fondi speciali di cui al comma 623. La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale; e) gli strumenti di raccolta e le eventuali tipologie di operazioni di credito previste ai sensi del comma 621 con riferimento alle quali potranno essere disposti interventi di sostegno pubblico";*

VISTO il decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura del 26 aprile 2024 che, in attuazione delle sopra menzionate disposizioni di cui al comma 625 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, definisce: a) i criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 623 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022; b) gli organi di gestione e controllo dei suddetti fondi speciali;

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 1, del suddetto decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura del 26 aprile 2024, secondo cui l'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. istituisce il Comitato cultura al quale è demandata l'amministrazione del Fondo per la cultura;

VISTO l'articolo 7, comma 1, del suddetto decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura del 26 aprile 2024, secondo cui il Comitato cultura è competente a deliberare in materia di concessione, sospensione, decadenza, revoca ed escussione delle garanzie e dei contributi in conto interessi a valere sui Fondi speciali, sulle modifiche, rinunzie, archiviazioni e transazioni relative a singole operazioni approvate, nonché sulle modalità di verifica e corretta destinazione ed utilizzo delle agevolazioni concesse a valere sugli stessi, nel rispetto dei criteri e delle linee di indirizzo definiti, sulla base della normativa vigente, rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, o, dall'Autorità di governo delegata in materia di sport, ove nominata, e dal ministro della cultura;

VISTO l'articolo 11, comma 4, del suddetto decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura del 26 aprile 2024, secondo cui nelle more dell'emanazione da parte delle amministrazioni competenti degli atti di regolazione dei criteri e delle linee di indirizzo della gestione dei fondi speciali, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano le modalità e le condizioni di funzionamento, gestione e amministrazione dei fondi speciali e dei relativi comparti di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957 n. 1295, all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e all'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025 n. 184, recante "Codice degli incentivi in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160";

VISTA la nota dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. del 15 luglio 2026, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 20126;

VISTA la nota prot. n. 5309 del 15 luglio 2026, il Dipartimento per l'amministrazione generale ha comunicato il proprio nulla osta in ordine all'adozione di nuovi criteri di gestione del fondo di cui all'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTA la nota prot. n. 7223 del 16 luglio 2026, il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale ha comunicato il proprio nulla osta in ordine all'adozione di nuovi criteri di gestione del fondo di cui all'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

RITENUTO di dover procedere alla ridefinizione dei criteri di gestione del fondo di cui all'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

DECRETA

Articolo 1
(*Oggetto*)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura del 26 aprile 2024, definisce i criteri di gestione del fondo di cui al citato articolo 184, comma 4, di seguito "*Fondo*".

Articolo 2
(*Soggetti finanziatori*)

1. Il Fondo, articolato in due comparti come previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 novembre 2020, n. 546, può prestare garanzia e concedere contributi in conto interessi, attraverso i rispettivi comparti, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., da altro istituto bancario o da intermediari finanziari.

Articolo 3
(*Criteri di gestione del Fondo*)

1. La gestione del Fondo e dei relativi comparti è effettuata secondo i criteri di gestione allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 4
(*Disposizioni transitorie e finali*)

1. Il Fondo continua ad operare secondo i criteri e le modalità, stabiliti dalla legislazione vigente, fino alla data di insediamento del Comitato Cultura previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura del 26 aprile 2024.
2. A decorrere dalla data di insediamento del Comitato Cultura di cui al comma 1, il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 9 dicembre 2020, n. 572, è sostituito dal presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo.

IL MINISTRO

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO GIULI

CN = ALESSANDRO GIULI
O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT

ICSC
ISTITUTO PER IL CREDITO
SPORTIVO E CULTURALE

FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 184, COMMA 4, DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77

COMPARTI PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE E CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

CRITERI DI GESTIONE

1. Definizioni

1.1 Ai fini di quanto disciplinato dai presenti Criteri di gestione, si definiscono:

a. "***Accantonamento***": la quota della dotazione del *Comparto FG* accantonata a copertura delle perdite attese sulla base di coefficienti approvati dal *Comitato* in funzione della rischiosità del *Soggetto beneficiario*;

b. ***"Banca richiedente"***: la banca finanziatrice, iscritta all'Albo di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che richiede la garanzia del *Comparto FG* e/o che concede i finanziamenti assistiti dai contributi in conto interessi del *Comparto FCI*, anche in qualità di capofila di pool di soggetti finanziatori o per delega (di seguito *Banca*);

c. ***"Comitato Cultura"***: è l'organo a cui è demandata l'amministrazione del *Fondo* ai sensi dell'art. 1, comma 625, lettera d), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dell'art. 5 del decreto del Ministro per lo sport e i giovani di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura del 26 aprile 2024. Il Comitato Cultura delibera in materia di concessione, sospensione, decadenza, revoca ed escussione delle garanzie e dei contributi in conto interessi a valere sul *Fondo*, nonché in materia di modifiche, rinunzie, archiviazioni e transazioni, e verifiche sull'utilizzo delle agevolazioni concesse a valere sul *Fondo*, nel rispetto dei presenti *Criteri di gestione* e delle linee di indirizzo definite, sulla base della normativa vigente, dal Ministro della cultura nonché di quanto previsto dalla Convenzione di cui all'articolo 8 del citato decreto. Con uno o più regolamenti interni, il Comitato cultura determina le procedure di convocazione, partecipazione e svolgimento delle sedute, la validità delle stesse, nonché i procedimenti di adozione delle delibere di concessione, sospensione e revoca delle garanzie e dei contributi in conto interessi (di seguito *Comitato*);

d. **"*Comparto di Garanzia del Fondo*"**: è il Comparto del *Fondo* per la concessione di *Garanzia/e* sui finanziamenti erogati ai *Soggetti beneficiari* dalle *Banche* e dagli *Intermediari Finanziari* per *Interventi ammissibili*. La dotazione del Comparto del Fondo per la concessione di Garanzie è incrementata, oltre che dai rifinanziamenti da parte dello Stato, dalle eventuali commissioni di istruttoria, dai premi eventualmente dovuti e versati al Comparto del Fondo medesimo a fronte del rilascio delle *Garanzie*, da eventuali recuperi delle somme escusse nonché da eventuali conferimenti di *Enti apportanti*, oltre che dagli utili e dalle perdite di gestione delle risorse del Comparto (di seguito *Comparto FG*);

e. **"Comparto per contributi in conto interessi del *Fondo*"**: è il Comparto del *Fondo*, per la concessione di contributi in conto interessi sui *Finanziamenti* erogati a *Soggetti beneficiari* da *Banche* e dagli *Intermediari Finanziari* per *Interventi ammissibili*. La dotazione del Comparto del Fondo per la concessione di contributi in conto interessi è incrementata, oltre che dai rifinanziamenti da parte dello Stato, dagli eventuali premi di istruttoria, da eventuali recuperi dei contributi revocati nonché da eventuali conferimenti di *Enti apportanti*, oltre che dagli utili e dalle perdite di gestione delle risorse del Comparto (di seguito *Comparto FCI*);

f. ***"Controgaranzia":*** la garanzia rilasciata da fondi di garanzia pubblici, da istituti nazionali di promozione o da istituzioni finanziarie europee e internazionali al *Fondo*, a fronte delle *Garanzie*;

g. "***Criteri di gestione***": i criteri di gestione e le linee di indirizzo del *Fondo* approvati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Cultura del 26 aprile 2024.

h. ***"Criteri di valutazione del merito culturale":*** l'ammissione al Fondo degli interventi finanziati avviene secondo uno sportello aperto; le risorse disponibili sono

destinate per una quota almeno pari al 60% agli interventi in possesso dei seguenti criteri di merito culturale, i quali possono determinare anche un ordine di priorità nell'accesso alle risorse disponibili o il riconoscimento di maggiori agevolazioni e/o condizioni premiali.

I criteri il cui possesso determina l'assegnazione della quota almeno pari al 60% delle risorse disponibili o un ordine di priorità nell'accesso alle risorse disponibili o il riconoscimento di maggiori agevolazioni e/o condizioni premiali sono i seguenti:

a) la rilevanza culturale per il territorio e la comunità dell'intervento finanziato;

b) la capacità di innovare il patrimonio esistente, compreso l'impatto in termini di ricadute educative e formative;

c) la capacità di perseguire la cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita della comunità incidendo in aree periferiche, interne o aree svantaggiate, caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento.

La sussistenza di ciascun criterio è accertata sulla base degli indicatori individuati dal Ministero della cultura, trasmessi al Comitato e allegati al regolamento di gestione di cui alla successiva lettera u., ferma restando la possibilità del loro eventuale aggiornamento.

La priorità nell'ammissione al beneficio o il riconoscimento di maggiori agevolazioni e/o condizioni premiali è determinata dalla presenza o assenza di ciascuno dei predetti criteri, secondo il seguente ordine decrescente:

1. Prima priorità: interventi che presentano tutti e tre i criteri;
2. Seconda priorità: interventi che presentano due dei tre criteri;
3. Terza priorità: interventi che presentano uno solo dei tre criteri;

4. Quarta priorità: interventi che non presentano alcuno dei criteri, ammessi in ordine cronologico di presentazione della domanda.

i. "Enti apportanti": gli Enti pubblici e i soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile che, previa approvazione del Comitato Cultura, conferiscono direttamente o indirettamente apporti ai *Comparti FCI e FG* ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

l. "Esposizione debitoria": capitale residuo, rate insolute, interessi contrattuali e di mora del *Finanziamento* assistito dalla *Garanzia*. Per garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma ammessi alla *Garanzia* del *Comparto FG, l'esposizione debitoria* è l'importo liquidato dalle *Banche* o dagli *Intermediari finanziari* a seguito dell'escussione;

m. "**Evento di rischio**": l'evento stabilito dal *Regolamento di gestione* che legittima la *Banca* o l'*Intermediario finanziario* all'escussione della *Garanzia*;

n. "***Finanziamento***": finanziamento sotto qualsiasi forma, ivi incluse garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma, avente scadenza e durata certa, concesso dalla *Banca* o dall'*Intermediario finanziario* ai *Soggetti beneficiari* per gli *Interventi ammissibili;*

o. "***Fondo***": è il *Fondo*, che costituisce un patrimonio autonomo e distinto, a tutti gli effetti, dal patrimonio del *Gestore*, istituito ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale (di seguito *Fondo*);

p. "***Garanzia***": la *Garanzia* rilasciata dal *Comparto FG* sui *Finanziamenti* concessi da *Banche* o *Intermediari finanziari* ai *Soggetti beneficiari* per gli *Interventi*

ammissibili. La *Garanzia* è diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a un singolo *Finanziamento*;

q. "Gestore": l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., ai sensi dell'art. 1, commi 623 e 624, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è il gestore del *Fondo* ed è responsabile delle attività di istruttoria, di supporto al Comitato nelle attività di gestione, controllo, monitoraggio e recupero dei crediti secondo quanto previsto nel decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Cultura del 26 aprile 2024 e nella Convenzione di cui all'art. 8 del predetto decreto;

r. "***Intermediario finanziario richiedente la Garanzia e i contributi in conto interessi del Fondo***": l'Intermediario finanziario iscritto nell'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, che richiede la *Garanzia* e/o che concede i *Finanziamenti* assistiti dai contributi in conto interessi del *Comparto FCI*, anche in qualità di capofila di pool di soggetti finanziatori o con delega, ai *Soggetti beneficiari* per gli *Interventi ammissibili* (di seguito "*Intermediario finanziario"*);

s. "Interventi ammissibili": interventi, iniziative e attività di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Gli investimenti oggetto della *Garanzia* e dei contributi in conto interessi non devono essere distratti dalla loro destinazione culturale dalla data di ammissione all'intervento dei *Comparti* e per tutta la durata dell'ammortamento del *Finanziamento*. Il finanziamento deve generare un impatto diretto e tangibile sul patrimonio culturale, producendo effetti materiali misurabili. L'uso delle risorse deve essere finalizzato agli obiettivi previsti dall'articolo 184 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

*t. "**Preammortamento**":* il periodo che intercorre tra la data di inizio dell'erogazione del *Finanziamento*, assistito dalla *Garanzia* del *Comparto FG* e dai contributi in conto interessi del *Comparto FCI* e la data di inizio dell'ammortamento*;*

u. "***Regolamento di gestione***": i Regolamenti di gestione del *Comparto FG* e del Comparto *FCI* approvati dal *Comitato* che stabiliscono:

a) le procedure alle quali il *Gestore* del *Fondo* si attiene nello svolgimento della propria attività;

b) le modalità di istruttoria ed i relativi criteri di valutazione, le eventuali caratteristiche di dettaglio degli interventi, le modalità di gestione e monitoraggio, di sospensione, decadenza e revoca delle agevolazioni, di modifica, rinunzia, archiviazione e transazione relative alle singole operazioni approvate, le modalità di escussione delle *Garanzie*, le modalità con le quali sono effettuate le azioni di recupero dei crediti vantati dal *Fondo*;

c) le modalità di monitoraggio degli interventi finanziati ed i criteri di rendicontazione degli stessi, al fine di permettere la verifica dell'andamento del fondo;

v. "Riassicurazione": la *Garanzia* concessa dal *Fondo* a *Banche* o *Intermediari finanziari* su garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma. In tale caso la *Garanzia* è escutibile dalla *Banca* o dall'*Intermediario finanziario* esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della garanzia, fideiussione e altro impegno di firma;

z. "Soggetti beneficiari": sono i soggetti pubblici o privati, ivi incluse le imprese culturali e creative, che effettuano interventi, iniziative e attività, di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.

1.2 I termini di cui al paragrafo 1.1 definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

Titolo I

Garanzia

2. Caratteristiche della Garanzia

2.1 La *Garanzia* è diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a un singolo *Finanziamento*. La *Garanzia* rimane pienamente efficace nel caso in cui le *Esposizioni debitorie* garantite siano oggetto di accordi transattivi, per l'importo non recuperato ai sensi dei predetti accordi e a condizione che gli stessi accordi transattivi siano stati previamente approvati dal *Comitato*.

3. Finalità del *Comparto di garanzia*

3.1 Il *Comparto FG* concede *Garanzie* su *Finanziamenti* relativi ad *Interventi ammissibili*, richiesti da ciascun *Soggetto beneficiario*. Tali *Finanziamenti* non devono essere già stati concessi dalle *Banche* o dagli *Intermediari finanziari* salvo che la delibera di concessione sia condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del *Comparto FG*.

4. Durata della *Garanzia*

4.1 La *Garanzia* concessa dal *Fondo*:

a) non può avere una durata superiore a quella del *Finanziamento* e, in ogni caso, non può essere concessa su *Finanziamenti* aventi durata superiore a 25 (venticinque) anni;

b) garantisce, ove applicabile, un periodo di *Preammortamento* di 36 (trentasei) mesi, salvo proroghe disposte dal *Comitato* sulla base di richieste motivate;

c) se di durata inferiore a quella del *Finanziamento*, resta escutibile per un periodo di un anno dalla propria scadenza, decorso il quale cessa di produrre effetti;

d) non può essere concessa su *Finanziamenti* la cui durata ecceda quella del *Soggetto beneficiario*, ove quest'ultimo sia costituito a tempo determinato.

5. Impegno massimo del *Comparto di garanzia*

5.1 Il *Fondo* opera nei limiti delle risorse disponibili e fino all'esaurimento delle stesse. I coefficienti di accantonamento sono approvati dal *Comitato* su proposta del *Gestore*. Il totale degli *Accantonamenti* effettuati a fronte delle *Garanzie* non può superare la dotazione del *Comparto FG*. L'*Accantonamento* tiene conto dell'eventuale *Controgaranzia* acquisita dal *Fondo* sulle *Garanzie* concesse.

5.2 L'importo massimo delle *Garanzie* rilasciate complessivamente a un singolo *Soggetto beneficiario*, non può superare un quarto della dotazione del *Comparto FG* e, per le sezioni dedicate, un quarto della dotazione complessiva conferita dal singolo *Ente apportante*.

6. Copertura massima della *Garanzia*

6.1 La *Garanzia* può essere concessa nella misura massima dell'80% dell'ammontare del *Finanziamento* ammesso ai benefici del *Comparto FG*.

6.2 Il *Comitato*, per iniziative ed interventi da esso valutati di elevato valore sociale, nel rispetto delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, può deliberare,

entro limiti d'importo stabiliti dal *Comitato*, la concessione della *Garanzia* fino al 100% dell'ammontare del *Finanziamento* ammesso ai benefici del *Comparto FG*.

6.3 L'importo massimo complessivo della *Garanzia* concessa a un singolo *Soggetto beneficiario* è calcolato escludendo la *Garanzia* concessa al medesimo *Soggetto beneficiario* a valere sulle dotazioni delle sezioni dedicate istituite con apporti di *Enti apportanti*.

7. Importo massimo della *Garanzia* e commissioni

7.1 I *Soggetti beneficiari* possono essere ammessi all'intervento del *Comparto FG* per un importo massimo garantito complessivo per soggetto che non sia superiore a € 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila euro) tenuto conto delle quote capitale già rimborsate, fermo restando l'importo massimo derivante dall'applicazione del precedente paragrafo 5.2.

7.2 Il *Comitato* determina le commissioni da applicare al rilascio della *Garanzia*. La *Garanzia* può essere concessa anche a prezzo di mercato.

8. Apporti al *Comparto di garanzia del Fondo* e al *Comparto per contributi in conto interessi del Fondo* e sezioni dedicate

8.1 Nell'ambito dei *Comparti* del *Fondo* possono essere istituite sezioni dedicate con gli apporti degli *Enti apportanti*, ciascuna dotata di propria contabilità separata. L'istituzione della sezione dedicata è deliberata dal *Comitato*.

8.2 La dotazione complessiva delle sezioni dedicate può essere utilizzata, per il rilascio di *Garanzie* e la concessione di contributi in conto interessi, esclusivamente sui *Finanziamenti* ai *Soggetti beneficiari* considerati ammissibili dal relativo *Ente apportante*.

8.3 I criteri e le condizioni di utilizzo delle risorse apportate di cui al comma 1, nonché le relative modalità di conferimento al *Fondo* ai sensi del paragrafo 8.2, sono disciplinate da un apposito accordo da stipularsi tra il *Gestore* e l'*Ente apportante*, previa delibera del *Comitato*. Possono accedere alle risorse assegnate alle sezioni dedicate i *Finanziamenti* relativi agli *Interventi ammissibili* in possesso dei requisiti coerenti con i *Criteri di gestione*, i *Regolamenti di gestione* e i criteri e le condizioni di utilizzo di cui al predetto accordo.

8.4 L'importo massimo delle *Garanzie* rilasciate da ogni singola sezione dedicata è calcolato con le stesse modalità e gli stessi limiti di cui al paragrafo 5.

9. Requisiti per l'ammissione ai benefici del *Comparto di garanzia*, istruttoria, monitoraggio, autorizzazioni e comunicazioni

9.1 Le *Banche* e gli *Intermediari finanziari* che chiedono l'ammissione ai benefici del *Comparto FG* inviano la relativa domanda con le informazioni e la documentazione stabilita dal *Regolamento di gestione* che consentiranno al *Comitato* di verificare i requisiti soggettivi dei beneficiari finali, le caratteristiche e la regolarità degli *Interventi ammissibili* nonché l'ammissibilità della *Garanzia* richiesta. I *Soggetti beneficiari* devono essere valutati economicamente e finanziariamente sani sulla base di specifici criteri di solidità economica e finanziaria individuati e stabiliti dal *Comitato* tenuto conto delle caratteristiche degli interventi e/o dei diversi soggetti che effettuano gli interventi relativi al patrimonio culturale e non devono essere in situazione di difficoltà.

9.2 In attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, il *Gestore* del *Fondo* provvede ad acquisire la prescritta informazione antimafia nei casi previsti dalla normativa. Il superamento del valore di € 150.000,00, fissato dalla normativa per gli accertamenti antimafia di cui al

presente paragrafo, viene calcolato dal *Gestore* sulla base del beneficio ottenuto dal *Soggetto beneficiario* con la concessione della *Garanzia,* secondo le modalità stabilite dal *Regolamento di gestione*.

9.3 Il mantenimento dei requisiti stabiliti dal *Regolamento di gestione* per il mantenimento dell'efficacia della *Garanzia* e della connessa agevolazione nel prezzo sono verificati dal *Gestore* che potrà compiere, in qualunque momento, verifiche mediante richiesta di idonea documentazione o, anche, attraverso ispezioni sui luoghi degli interventi oggetto del *Finanziamento* assistito dalla *Garanzia* del *Fondo*.

9.4 Le *Banche* e gli *Intermediari finanziari* devono presentare una preventiva richiesta di conferma della *Garanzia* in caso di modifiche rilevanti ai sensi del *Regolamento di gestione*.

9.5 Le *Banche* e gli *Intermediari finanziari*, nei termini previsti dal *Regolamento di gestione*, a pena di inefficacia della *Garanzia*, devono comunicare al *Gestore* del *Fondo* il primo degli *Eventi di rischio* verificatosi.

10. Erogazione dei finanziamenti garantiti dal *Comparto di garanzia*

10.1 L'erogazione degli importi dei *Finanziamenti* ammessi alla *Garanzia* del Fondo deve iniziare entro il termine di 24 mesi dalla delibera di ammissione al *Fondo*.

10.2 L'efficacia della *Garanzia* può essere confermata dal *Comitato*, oltre il termine di cui al comma 1, sulla base di una richiesta motivata.

11. Escussione del *Comparto di garanzia* e Procedure di recupero

11.1 L'escussione della *Garanzia* del *Comparto FG* può essere richiesta dalle *Banche* e dagli *Intermediari finanziari* se si sono verificate le seguenti condizioni:

a) si sia verificato un *Evento di rischio* relativo al *Finanziamento* e la *Banca* o l'*Intermediario finanziario* lo abbia comunicato al *Gestore* del Fondo;

b) la *Banca* o *l'Intermediario finanziario* abbia dato avvio alle procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario;

c) nel caso di *Riassicurazione* deve, inoltre, essere stata effettuata la liquidazione da parte della *Banca* o dell'*Intermediario finanziario* delle somme garantite con le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni di firma ammessi al *Comparto FG*.

11.2 Per una sana e prudente gestione e per limitare le escussioni della *Garanzia* del *Fondo*, sono ammesse, previa approvazione e delibera del *Comitato*, dilazioni dei pagamenti, prolungamenti della durata della *Garanzia* a seguito di rinegoziazione dei *Finanziamenti*, ristrutturazioni dell'*Esposizione debitoria* complessiva, sospensioni dei termini del procedimento di attivazione della *Garanzia* e accordi transattivi, anche oltre i limiti previsti dai regolamenti disciplinanti le *Garanzie* già concesse alla data di entrata in vigore dei presenti *Criteri di gestione*.

11.3 Le eventuali proposte transattive formulate dai *Soggetti beneficiari* a saldo e stralcio sono sottoposte preventivamente dalle *Banche* e dagli *Intermediari finanziari* all'approvazione del *Comitato* per il tramite del *Gestore*.

12. Surrogazione legale e recupero del credito

12.1 L'escussione della *Garanzia* comporta la surrogazione del *Fondo* nei diritti della *Banca* o dell'*Intermediario* finanziario ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile. La liquidazione è deliberata dal *Comitato* sulla base della proposta del *Gestore* che effettua la relativa istruttoria documentale.

12.2 Il *Comitato*, sulla base delle informazioni fornite dalle *Banche* o dagli *Intermediari finanziari* e valutate dal *Gestore*, procede, per il tramite del *Gestore*, con le azioni di recupero nei confronti dei *Soggetti beneficiari*; in tal caso, le *Banche* o gli *Intermediari finanziari* che hanno ottenuto la liquidazione delle perdite relative alle percentuali garantite dal *Comparto FG*, dovranno fornire al *Comitato,* per il tramite del *Gestore,* la documentazione necessaria a consentire l'esercizio delle azioni nei confronti dei debitori insolventi.

Titolo II

Contributi in conto interessi

13. Requisiti per l'ammissione ai benefici del *Comparto contributi in conto interessi* e istruttoria

13.1 I *Soggetti beneficiari* possono richiedere il contributo sui *Finanziamenti* concessi dai *Soggetti finanziatori* per *Interventi ammissibili*. La richiesta di contributo non può essere effettuata oltre la data di concessione del *Finanziamento*. Il *Finanziamento* è concesso dal *Soggetto finanziatore* sulla base di una istruttoria e attenendosi a principi di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e secondo la propria autonoma valutazione.

13.2 Per la concessione del contributo in conto interessi dovranno essere soddisfatti i requisiti stabiliti dal *Comitato* e disciplinati nel *Regolamento di gestione*, anche con riferimento a specifiche iniziative, verificati attraverso la presentazione della documentazione che ne attesti il possesso da parte del *Soggetto beneficiario* richiedente.

13.3 Il contributo in conto interessi è concesso con apposita delibera del *Comitato* e le eventuali spese relative alla concessione del contributo, anche per tasse e imposte, saranno a carico del *Soggetto beneficiario*.

13.4 Il contributo in conto interessi non può eccedere la quota interessi risultante dal piano definitivo di rimborso del *Finanziamento* ammesso al *Comparto FCI*.

14. Erogazione dei contributi in conto interessi

14.1 Il contributo viene erogato direttamente ed esclusivamente a favore del *Soggetto beneficiario,* ad ogni scadenza di rata d'ammortamento o con diversa periodicità stabilita dal *Comitato* nel *Regolamento di gestione*, successivamente alla dimostrazione del completamento delle opere e/o della realizzazione dell'intervento ammesso a contributo, mediante l'acquisizione della documentazione stabilita dal *Comitato*. Qualora una o più rate di ammortamento scadano prima del completamento delle opere o della realizzazione dell'intervento, i relativi contributi sono corrisposti in arretrato, in un'unica soluzione, a seguito della predetta dimostrazione.

14.2 Il *Comitato*, qualora il *Soggetto beneficiario* a seguito di controlli non si trovasse nelle condizioni previste dal provvedimento di concessione del contributo, può sospendere o revocare, anche con effetto retroattivo nei casi pertinenti, la concessione del contributo.

14.3 Qualora venga ridotto l'importo del *Finanziamento* o si accerti una minore spesa, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

14.4 L'erogazione del contributo cessa in caso di estinzione anticipata del *Finanziamento* sul quale è concesso.

Titolo III

Disposizioni finali

15. Controlli

15.1 Compatibilmente con la natura del bene e dell'intervento oggetto della *Garanzia* e/o dei contributi in conto interessi, deve essere mantenuta dai *Soggetti beneficiari* la diligente cura del bene oggetto dell'intervento per tutta la durata dell'ammortamento del *Finanziamento* ammesso ai *Comparti FG e FCI*.

15.2 Al fine di accertare l'effettiva destinazione delle agevolazioni del *Fondo* alle finalità indicate nella presente norma, il *Comitato* si riserva di compiere in qualunque momento verifiche mediante richiesta di idonea documentazione o, anche, attraverso ispezioni relative all'oggetto dell'operazione ammessa ai benefici del *Fondo*.

15.3 Il *Comitato* potrà chiedere a *Banche* e *Intermediari finanziari*, per tutta la durata dell'ammortamento del *Finanziamento*, l'aggiornamento delle informazioni e dei dati relativi ai *Soggetti beneficiari* forniti con la domanda di ammissione al *Comparto FG* o al *Comparto FCI*.

16. Adozione e redazione dei *Bandi*

16.1 Le garanzie e i contributi in conto interessi di cui, rispettivamente, ai titoli I e II dei presenti Criteri di gestione, ove necessario, sono attivati con *Bandi*, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 27 novembre 2025 n. 184, del *Gestore*, da esso redatti.

17. Applicazione della disciplina degli aiuti di Stato

17.1 Qualora le *Garanzie* e i contributi in conto interessi siano suscettibili di costituire aiuti di Stato saranno concessi ai sensi e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato ed in particolare, alternativamente, dei seguenti Regolamenti e previa, laddove occorra, notifica alla Commissione europea:

a. Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 2023/2381 del 15/12/2023;
b. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 187 del 26/6/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 (GU L 156 del 20/6/2017), dal Regolamento (UE) n. 972/2020 (GU L 215 del 07/07/2020), dal Regolamento (UE) n. 1237/2021 (GU L 270 del 29/7/2021) e dal Regolamento (UE) n. 1315/2023 (GU L 167/1 del 30/06/2023).

17.2 Per le *Garanzie* si terrà conto, inoltre, nei casi pertinenti, di quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).